



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 702 DEL 09/09/2020

Oggetto: Indicazioni operative per l'avvio in sicurezza delle attività formative delle Scuole della Formazione Professionale del Veneto per l'anno scolastico 2020/2021.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento approva le indicazioni operative per l'avvio in sicurezza delle attività formative delle Scuole della Formazione Professionale del Veneto per l'anno scolastico 2020/2021.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

- Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 17 maggio 2020 - lettera G - Attività scolastiche e formativo - professionali;
- Viste le DD.G.R. relative ai bandi di Istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2020/2021 nn. 429/2020, 430/2020, 431/2020, 470/2020, 915/2020, 1768/2019, 1769/2019, 1798/2018, 1799/2018, 2029/2017, 2030/2017;
- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 603 del 12 maggio 2020 di approvazione delle indicazioni regionali per la conclusione dell'anno formativo 2019/2020 a seguito della interruzione delle attività didattiche e formative conseguente la crisi epidemiologica per COVID-19 per i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. n. 53/2003 e D.Lgs. n. 226/2005;
- Visto il DPCM 7 agosto 2020 e, in particolare, il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12;
- Visto il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. 20/151/CR10a/COV19 del 6 agosto 2020 ad oggetto "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive";
- Visto il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 approvato dal Ministero dell'Istruzione con il decreto n. 87 del 6 agosto 2020;
- Visto il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia approvato dal Ministero dell'Istruzione con il decreto n. 80 del 3 agosto 2020;
- Visto il "Piano per la ripartenza 2020/2021. Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico" emanato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, del 27 agosto 2020;

- Richiamato il proprio decreto n. 691 del 7 settembre 2020 con cui si è stabilito di applicare le disposizioni del *"Piano per la ripartenza 2020/2021. Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico"* dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 27 agosto 2020 alle scuole della formazione professionale del Veneto;
- Ribadito che la didattica in presenza rappresenta lo strumento ordinario per la realizzazione dell'attività formativa delle scuole della formazione professionale del Veneto anche nella fase di emergenza epidemiologica da Covid-19, nei limiti previsti dall'ordinamento;
- Richiamate le istanze e i momenti di confronto con le rappresentanze delle Scuole della Formazione professionale, finalizzati ad assicurare la massima conoscenza delle peculiarità collegate al momento contingente e alle relative possibili soluzioni;
- Ritenuto, alla luce delle specificità del sottosistema regionale dell'Iefp, di stabilire alcune indicazioni operative per l'avvio in sicurezza delle attività formative delle Scuole della Formazione Professionale del Veneto per l'anno scolastico 2020/2021;

DECRETA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che l'attività didattica può essere svolta in modalità Fad per il singolo o l'intera classe, in caso di rischio di pregiudizio alla salute individuale e/o collettiva, informando gli uffici regionali;
3. di stabilire che, in caso di impossibilità di garantire il necessario distanziamento interpersonale, sia in classe che negli spazi comuni, è ammesso lo svolgimento delle attività formative in modalità Fad per la quota parte di studenti o di classi nei limiti di quanto necessario per il raggiungimento dei prescritti livelli di sicurezza, assicurando la rotazione tra gli studenti che svolgono le attività in presenza e quelli che le svolgono in modalità Fad e informando tempestivamente gli uffici regionali delle scelte adottate e delle motivazioni a supporto;
4. di consentire per il solo anno formativo 2020-2021- in deroga alle previsioni della Direttiva di riferimento e fatte salve le ulteriori disposizioni in essa contenute - l'avvio dei percorsi di primo anno per il conseguimento della qualifica di operatore, fino ad un minimo di 10 studenti in casi particolari adeguatamente motivati, fatta salva la deroga già prevista per le azioni specifiche per la disabilità;
5. di consentire per il solo anno formativo 2020-2021- in deroga alle previsioni della Direttiva di riferimento e fatte salve le ulteriori disposizioni in essa contenute - l'avvio dei corsi di secondo e terzo anno per il conseguimento della qualifica di operatore, fino ad un minimo di 12 studenti in casi particolari adeguatamente motivati, fatta salva la deroga già prevista per le azioni specifiche per la disabilità o altre situazioni di carattere eccezionale debitamente motivate che dovranno essere oggetto di autorizzazione regionale;
6. di consentire per il solo anno formativo 2020-2021- in deroga alle previsioni della Direttiva di riferimento e fatte salve le ulteriori disposizioni in essa contenute - l'avvio dei corsi per il conseguimento del diploma di tecnico fino ad un minimo di 10 studenti in casi particolari adeguatamente motivati;

7. di consentire la possibilità di ri-orientare gli studenti richiedenti l'ammissione al primo o secondo anno nel caso di precedente frequenza di percorsi in indirizzi non rivelatisi coerenti con le caratteristiche personali dello studente;
8. di rinviare a successivo provvedimento l'individuazione di eventuali soluzioni che risultino necessarie alle fasi didattiche della formazione in azienda degli allievi, al fine di non pregiudicare il diritto degli stessi all'acquisizione delle competenze, anche professionali, previste dall'ordinamento;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito internet della Regione del Veneto.

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi

FM/nb